

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 MAR. 1999

ADDI' 25 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA DELLA PISANA, 1301 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BOCADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

COSENTINO - CIOFFARELLI - DONATO - PIZZUTELLI -

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 2760

OGGETTO: Revoca autorizzazione alla Scuola "Kennedy Holding srl" Via del Corso, 303 Roma a gestire corsi privati non finanziati ai sensi del titolo V della L.R. 25 febbraio 1992, n. 23.



Oggetto: Revoca autorizzazione alla scuola "Kennedy Holding s.r.l." via del Corso, 303 Roma a gestire corsi privati non finanziati ai sensi del titolo V della L.R. 25 febbraio 1992, n°23

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Scuola Formazione Professionale e Politiche per il Lavoro,
VISTO l'art.1 comma 4 della L.R. 23/92 nella parte in cui definisce la formazione professionale come "servizio d'interesse pubblico"

VISTO l'art.27 della L.R.23/92 nella parte in cui attribuisce alla Giunta Regionale l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività di formazione professionale;

VISTO l'art.39 c.4 della stessa norma nella parte in cui estende tali funzioni ai corsi di formazione autorizzati gestiti da privati;

CONSIDERATO che L'ufficio amministrativo competente del settore 29° ha effettuato, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 25 febbraio 1992, i prescritti controlli sulle attività di formazione professionale effettuando n° 1 visita ispettiva nel giorno 20 gennaio 1999 presso la sede della scuola Kennedy Holding s.r.l." via del Corso, 303 Roma;

CONSIDERATO che a seguito delle risultanze del verbale della visita ispettiva del 20 gennaio 1999 è stata predisposto l'atto stragiudiziale di diffida prot. n° 7884/29/3 del 9 marzo 1999 (all. 1) con il quale venivano contestate:

- a) il mancato riscontro alla nota prot. n° 20936/29/3 del 25 giugno 1998 (all. 2);
- b) l'aver "proposto" alla Commissione d'esame del corso R.E.C. del 2 dicembre 1998 un verbale a fogli separati;
- c) varie contestazioni sulla regolare tenuta dei registri presenze allievi;

CONSIDERATO che con il medesimo atto stragiudiziale di diffida (all. 1) veniva anche intimata la sospensione immediata dell'attività formativa in atto, comunicata la sospensione dell'istruttoria per l'ampliamento dell'autorizzazione richiesto dalla scuola per le qualifiche di "operatore con terminale video", "Programmatore" e "Agente e rappresentante di commercio" ed assegnato il termine di 10 (dieci giorni) dal ricevimento per l'invio di eventuali controdeduzioni sui fatti contestati;

CONSIDERATO che, le controdeduzioni inviate dalla scuola con nota raccomandata del 23 marzo 1999 protocollata al n° 10820/29/3 del 31 marzo 1999 (all. 3) ed avente come oggetto "Controdeduzioni all'atto stragiudiziale di diffida" non hanno risolto le irregolarità contestate nelle premesse dell'atto stragiudiziale di diffida, ma hanno evidenziato la sospensione degli esami dei corsi in atto e la sospensione dell'ampliamento dell'autorizzazione richiesto dalla scuola;

CONSIDERATO che sono venuti meno i requisiti di legittimità dell'autorizzazione a suo tempo concessa nonché dell'elemento fiduciario del rapporto;

VISTO l'art.41 comma 4 della legge regionale 23/92 che prevede il potere-dovere di esercitare la facoltà di revoca dell'autorizzazione alla Giunta Regionale;

DELIBERA

All'unanimità

- 1) di considerare non esaurienti le controdeduzioni inviate dalla scuola "Kennedy Holding s.r.l." via del Corso, 303 Roma con nota raccomandata del 23 marzo 1999 protocollata al n° 10820/29/3 del 31 marzo 1999 ed avente come oggetto "Controdeduzioni all'atto stragiudiziale di diffida" prodotte dalla scuola (all. 3) in quanto:
 - a) alla data del 23 marzo 1999, a seguito di quanto richiesto con la nota 20936/29/3 del 25 giugno 1998, non era stato fornito l'elenco degli attestati, difformi dallo stampato in uso, emessi prima del giugno 1998 e non erano stati recuperati gli stessi per la modifica;
 - b) il verbale dell'esame del 2 dicembre 1998 agli atti dell'ufficio risulta effettivamente su foglio formato A3 ma con la diffida (all. 1) era stato contestato che in tale data la "scuola ha proposto



- alla Commissione d'esame un verbale a fogli separati e non di formato A3" che poi la Commissione ha ritenuto di farlo sostituire con un altro di formato A3;
- c) l'ammissione da parte della scuola che i timbri di ASSENTE non fossero presenti sul registro presenze allievi del corso R.E.C. iniziato il 14 dicembre 1998, non possono essere valutati come "omissione meramente formale" essendo i registri presenze uno dei documenti ufficiali che dimostrano la frequenza del corso e quindi il titolo a partecipare all'esame finale;
 - d) l'ammissione da parte della scuola delle contestazioni di cui ai punti b), c) della diffida (all. 1) su tutte le 25 pagine del registro è ritenuto indicativo della poca importanza che la scuola attribuisce ai registri presenze;
 - e) sulla pagina n° 1 del registro manca la firma del docente che ha svolto le lezioni dalle ore 16 alle ore 17 mentre sulle altre, le nn° 15 e 23, manca la firma del/dei docenti; quest'ultime mancanze sono state contestate formalmente dalla scuola ai docenti interessati in date 7 gennaio 1999 e 19 gennaio 1999, ma alla data dell'ispezione non erano ancora state regolarizzate;
 - f) la scuola nelle controdeduzioni asserisce che la pag. 24 è stata annullata ma al momento dell'ispezione ciò non era stato evidenziato in nessun modo sul registro;
 - g) nelle controdeduzioni non sono esatti i riferimenti all'ampliamento di autorizzazione richiesta dalla scuola con domanda del 29 settembre 1997 e sospeso con l'atto stragiudiziale di diffida in quanto, l'ufficio 1° aveva espresso parere favorevole sui programmi didattici il 19 febbraio 1998 ma gli ulteriori documenti necessari per il completamento dell'istruttoria sono stati inviati dalla scuola il 6 novembre 1998 (data in cui non era stato ancora riscontrata la nota n° 20936/29/3 del 25 giugno 1998 - (all.2));
 - h) nelle controdeduzioni non è esatta l'asserzione che l'esame del corso R.E.C. (iniziato il 23 gennaio 1999 con esami previsti il 23 marzo 1999) è stato sospeso dal Responsabile della sezione 3° dell'ufficio 3° in quanto: "la sospensione immediata dell'attività formativa in atto" era già stata disposta con l'atto stragiudiziale di diffida del 9 marzo 1999;
- 2) di revocare per motivi di legittimità e di opportunità la deliberazione n.7906 del 1 ottobre 1996 con la quale è stata concessa alla dalla scuola "Kennedy Holding s.r.l." via del Corso, 303 Roma l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi privati non finanziati demandando al settore 29° i conseguenti adempimenti;
 - 3) di notificare il presente provvedimento alla dalla scuola "Kennedy Holding s.r.l." via del Corso, 303 Roma con le modalità di cui alla legge regionale 57/93;
 - 4) la presente delibera non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della Legge 127/97.

15 GIU. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
 IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



alla DELIB. N. 2460

25 MAG. 1999

RACCOMANDATA

A/R

ALL. 1

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO

Scuola - Formazione e politiche per il lavoro

Settore 29° Ufficio 3°

Roma,

Spett.le Kennedy Holding
via del Corso, 303
00186 ROMA

Prot. n° Fasc.
Risposta al foglio n°
del
Allegati

Oggetto: Atto stragiudiziale di diffida.

Per la Regione Lazio in persona dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il lavoro.

Nei confronti di:

"Kennedy Holding s.r.l." con sede in Roma via del Corso, 303

Premessa in fatto:

Con nota prot. n° 20936/29/3 del 25 giugno 1998 inviata per raccomandata R/R è stato contestato a codesta scuola l'emissione di attestati non conformi ai modelli in uso e contenenti la citazione "valido agli effetti previsti dall'art. 14 della Legge quadro n° 845 del 21 dicembre 1978".

A tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro alla suddetta nota né risultano modificati gli "Attestati" secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 4572 del 4 giugno 1996 e successivamente meglio precisati con l'allegato 3 alla circolare n° 9226 del 4 dicembre 1996 avente per oggetto "Modalità di svolgimento prove d'esame per i corsi privati non finanziati. Settori Industria, Commercio, artigianato e Agricoltura".

Con la stessa nota (n° 20936/29/3 del 25 giugno 1998) era stato anche precisato che il modello da usare come verbale d'esame finale era il modello allegato 8b della delibera n° 4572/96 e che lo stesso doveva essere su unico foglio formato A3.

Risulta che, ancora, nell'ultimo nell'esame finale del corso R.E.C. svoltosi in data 2 dicembre 1998 codesta scuola ha preposto alla Commissione d'esame un verbale a fogli separati e non di formato A3.

In occasione dell'ultimo esame del corso R.E.C. del 2 dicembre 1998 sono state riscontrate anche delle "irregolarità" sulla tenuta dei registri Allegato 5 della delib. 4572/96 con particolare riferimento alle presenze degli allievi.

A seguito dell'ispezione del 20 gennaio 1999 si è accertato:

- sul registro presenza allievi del corso R.E.C. iniziato il 14 dicembre 1998 dall'inizio fino al 20 gennaio 1999, risultano mancanti tutti i timbri ASSENTE, come previsto dalla deliberazione n° 2833 del 23 giugno 1998 pubblicata sul B.L.R. n° 26 del 19 settembre 1998;
- sul medesimo registro è stato segnalato l'assenza del numero del totale presenza allievi in fondo a ciascuna pagina;
- le pagine del registro non sono vidimate dal direttore o dal gestore;
- nel registro a pag. 1, 15, 23, e 24 mancano le firme del docente;
- nel registro a pag. 15, e 24 mancano gli argomenti trattati nelle lezioni;
- al momento della visita nel corso R.E.C. in atto era presente il docente D'Alessandro invece del docente Pedicone;

Pertanto la Regione Lazio

INTIMA e fa DIFFIDA

Ai sensi degli artt. n°27 comma 2 e n° 41 comma 2 della L.R. 25 febbraio 1992, n° 23 alla società come sopra indicato:

La sospensione immediata dell'attività formativa in atto già autorizzata ai sensi della deliberazione n° 7906 del 1 ottobre 1996.

Si assegna il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente per l'invio di eventuali controdeduzioni e, ai sensi della legge 241/90, si comunica che:

- a) In mancanza di riscontri esaurienti anche documentali, sarà avviato il procedimento amministrativo per la revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa con la deliberazione di Giunta Regionale n° 7906 del 1 ottobre 1996.
- b) Che non sarà autorizzata dallo scrivente l'avvio di nuovi corsi per le qualifiche autorizzate;
- c) Si comunica altresì che rimane sospesa l'istruttoria per l'ampliamento dell'autorizzazione allo svolgimento di corsi per le qualifiche di "Operatore con terminale Video", "Programmatore" e "Agenti e rappresentanti di commercio" richiesto con la domanda pervenuta il 29 settembre 1997, protocollata con il n° 9456 del 1 ottobre 1997 e integrata con i documenti inviati con la nota del 6 novembre 1998 con oggetto "Documenti richiesti per corso Agenti di commercio Kennedy Holding".

L'Assessore
(P. Lusiano)

ALL. 2

V. u. H. -
R/R

Roma, 25 GIU. 1998
Tel. 18. Piazza Orfeo de' Bardenone, 15

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO

Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro

SETTORE 29 UFFICIO III Sez. III

Prot. N. 20936/28/98

Spett. Istituto Nazionale
Holding
Via del Corso, 305
00186 Roma

Risposta al Foglio N. del
Allegati

OGGETTO: Verbale di esame finale e Attestati.
Corsi R.F.C.

A seguito di accertamenti da parte di questo ufficio risulta che da codesto Istituto sono stati rilasciati attestati difformi da quelli previsti dalla deliberazione regionale n. 4572/96 che fissa modelli predefiniti riguardo agli attestati di frequenza abilitanti alle iscrizioni al R.F.C.

Si fa presente che il modello da utilizzare è l'allegato 9/B alla deliberazione di G.R. n. 4572/96 dove non è riportata la citazione della Legge n. 345/78 ma bensì la Legge Regionale n. 23/92.

Pertanto, in tempi brevi, si invita l'Istituto a recuperare tutti gli attestati che sono stati rilasciati a tutt'oggi riportanti tale dicitura e sostituirli con quelli validi, avendo cura di farli sottoscrivere dai Presidenti di Commissione.

Entro 5gg. dal ricevimento della presente la scuola è tenuta ad inviare allo scrivente l'elenco degli allievi che hanno ottenuto tale attestato e le copie dei verbali di esame.

Si comunica che il mancato adempimento di quanto sopra porterà questo Amministratore a procedere con una diffida nei confronti dell'Istituto in indirizzo.

Inoltre si coglie l'occasione per precisare che, il verbale d'esame per la Commissione, su cui riportare i dati e risultanze della sessione di esame redatto secondo il modello 8/B e suo allegato e riportato sulla deliberazione di G.R. n. 4572/96, deve essere predisposto su foglio n. 12 (mat. 1/1297/426 ann.).

Il Dirigente dell'Uff. III
(Gerardo Di Palma)

G. Di Palma

[Handwritten initials]

K

29/3

REGIONE LAZIO
Assessorato Scuola - Formazione
e Politiche per il Lavoro

31 MAR. 1999

V. PROTOCOLLO	CLASSIFICAZIONE
10820	2913

Roma, 23 marzo 1999

Kennedy

LICEO SCIENTIFICO
LEGALMENTE RICONOSCIUTO
D. M. 11.9.1985

00186 Roma - Via del Corso, 303
Tel. 5796652 r.a. - Fax 6797401

REGIONE LAZIO
Assessorato Scuola - Formazi-
o Politiche per il Lavoro

31 MAR. 1999

PERVENUTO

Alla
REGIONE LAZIO
in persona dell'Assessore alla Scuola,
Formazione e Politiche per il Lavoro
Settore 29 Ufficio III
Via R. R. Garibaldi, 7
00145 Roma

RACC.A/R

Oggetto: **Controdeduzioni all'Atto stragiudiziale di diffida**
Vostro rif: Prot. N. 7884 Fasc. 29/3

Con lettera raccomandata del 9 marzo 1999, ricevuta in data 15 marzo 1999, la Regione Lazio, in persona dell'Assessore alla Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro, ha intimato e fatto diffida alla Kennedy Holding S.r.l. di sospendere immediatamente l'attività formativa in atto già autorizzata ai sensi della deliberazione n. 7906 del 1 ottobre 1996.

La Regione Lazio ha, quindi, assegnato alla Kennedy Holding S.r.l. il termine di 10 giorni dal ricevimento dell'atto per l'invio di eventuali controdeduzioni, comunicando che:

1. in mancanza di riscontri esaurienti, anche documentali, sarà avviato il procedimento amministrativo per la revoca dell'autorizzazione a suo tempo concessa con la deliberazione della Giunta Regionale n. 7906 del 1 ottobre 1996;
2. non sarà autorizzato dallo scrivente l'avvio di nuovi corsi per le qualifiche autorizzate



Handwritten signature or initials at the bottom right corner.



Kennedy

LICEO SCIENTIFICO
LEGALMENTE RICONOSCIUTO
D. M. 11.3.1995

00186 Roma - Via del Corso, 303
Tel. 6796652 r.a. - Fax 6797401

3. rimane sospesa l'istruttoria per l'ampliamento dell'autorizzazione allo svolgimento di corsi per le qualifiche di "Operatore con terminale video", "Programmatore" e "Agenti e rappresentanti di commercio" richiesto con la domanda pervenuta il 29 settembre 1997, protocollata con il n. 9456 del 1 ottobre 1997.

Nelle premesse dell'atto stragiudiziale di diffida si fa riferimento ad una Nota prot. N. 20936/29/3 del 25 giugno 1998 inviata per raccomandata alla Kennedy Holding S.r.l. con la quale le si contestava "il rilascio di attestati difformi da quelli previsti dalla deliberazione regionale n. 4572/96 che fissa modelli predefiniti riguardo agli attestati di frequenza abilitanti alle iscrizioni al R.E.C."

In effetti, la società Kennedy Holding non ha risposto a questa Nota in quanto, per un disguido della segreteria interna, la Nota non è stata consegnata al Direttore dell'Istituto.

In tutti i casi, la società Kennedy aveva già cominciato a rilasciare gli attestati conformi alla deliberazione regionale n. 4572/96 (dove è riportata la citazione della Legge Regionale n. 23/92) a partire dal mese di luglio 1998 (All. n. 1).

L'atto stragiudiziale di diffida del 9 marzo 1999 è stato inviato alla società Kennedy Holding all'esito della visita ispettiva del 20 gennaio 1999, durante la quale sono state riscontrate le seguenti irregolarità:

1. **All'esame finale del corso R.E.C. svoltosi il 2 dicembre 1998, la scuola ha proposto alla Commissione d'esame un verbale a fogli separati e non di formato A3.**
 - a. Tale circostanza risulta essere non vera, in quanto all'esame del 2 dicembre 1998 è stato utilizzato il Modello Allegato 8/B della delibera n. 4572/96 su unico foglio formato A3 (All. n. 2). Non solo, ma anche ai precedenti esami era stato utilizzato il Modello 8/B (alleghiamo, a titolo esemplificativo, il verbale dell'esame del 27/7/98: All. n. 3).





Kennedy

LICEO SCIENTIFICO
LEGALMENTE RICONOSCIUTO
D. M. 11.9.1995

00186 Roma - Via del Corso, 303
Tel. 6796652 r.a. - Fax 6797401

2. **Sul Registro Allievi del corso R.E.C. iniziato il 14 dicembre 1998 risultano mancanti tutti i timbri assente e l'indicazione del numero totale presenza allievi in fondo a ciascuna pagina**
 - a. Si accetta la contestazione, in quanto nel Registro risulta effettivamente omessa l'indicazione delle assenze. Si chiede, comunque, di valutarla quale omissione meramente formale, in quanto i giorni di assenza (anche se non segnati sul registro) sono stati regolarmente computati in sede di giudizio di ammissione o non ammissione agli esami. Infatti, su 23 allievi iscritti al corso R.E.C. iniziato il 14 dicembre 1998 (si allega l'elenco degli allievi tratto dal Registro Allievi: *All. n. 4*), sono stati ammessi all'esame finale solo 7 allievi, come risulta dal Verbale di Esame del 16 febbraio 1999 (*All. n. 5*).

3. **Sul medesimo Registro le pagine non sono vidimate dal Direttore**
 - a. E' vero che il Registro Allievi relativo al corso R.E.C. iniziato il 14 dicembre 1998 presenta questa lacuna. Si chiede, però, di valutarne l'eccezionalità, considerata la regolare tenuta degli altri Registri che sono a disposizione della Regione Lazio per eventuali controlli. Si allega, ad esempio, il Registro Allievi del VII Corso R.E.C. (*All. n. 6*).

4. **Sul medesimo Registro a pag. 1, 15, 23 e 24 mancano le firme dei docenti:**
 - a. Quanto alla pagina n. 1 (*All. n. 7*), occorre precisare che non risultano mancanti le firme dei docenti. E', invece, presente la sola firma del prof. Pedicone, il quale il 14 dicembre 1998 ha tenuto la sua lezione e quella del prof. D'Alessandro, il quale non era presente per malattia. Si allega a tale proposito il certificato medico del prof. D'Alessandro (*All. n. 8*).
 - b. Quanto alle pagine n. 15 e 23 (*All. n. 9 e 10*), effettivamente risulta mancante la firma del prof. D'Alessandro, unico docente per tutte le lezioni del 5 gennaio 1999 (pag. 15) e la firma dei





Kennedy

LICEO SCIENTIFICO
LEGALMENTE RICONOSCIUTO
D. M. 11.9.1995

00186 Roma - Via del Corso, 303
Tel. 6796652 r.a. - Fax 6797401

- prof. Pedicone, unico docente per tutte le lezioni del 18 gennaio 1999 (pag. 23). Ai due docenti sono state contestate le omissioni a mezzo lettera di richiamo (*All. n. 11 e 12*).
- c. Quanto alla pagina 24 (*All. n. 13*), si contesta l'osservazione avanzata dall'Ufficio, in quanto tale pagina è stata annullata e, quindi, ovviamente non firmata dai professori e non riempita in tutte le sue parti.
5. **Sul medesimo Registro a pag. 15 e 24 mancano gli argomenti trattati nelle lezioni:**
- a. Quanto alla pagina 15 risulta effettivamente omessa l'indicazione delle materie da parte del prof. D'Alessandro, al quale è stata contestata l'omissione a mezzo lettera di richiamo (*All. n. 12*).
- b. Quanto alla pagina 24 si ribadisce che la pagina non è stata riempita con le informazioni richieste, in quanto annullata (*All. n. 13*).
6. **Al momento della visita nel corso R.E.C. (20 gennaio 1999) in atto era presente il docente D'Alessandro, invece del docente Pedicone**
- a. Circostanza assolutamente vera. Il prof. Pedicone era malato, come risulta dal certificato medico allegato (*All. n. 14*) ed il prof. D'Alessandro ha tenuto lezione al suo posto per evitare di far perdere il giorno di lezione agli allievi.

Dall'esame delle contestazioni sollevate dalla Regione Lazio alla Kennedy Holding S.r.l. è possibile evincere che si tratta di mere irregolarità formali che hanno riguardato esclusivamente la tenuta dei Registri relativi al 14° Corso R.E.C., tenutosi dal 14 dicembre 1998 al 16 febbraio 1999.

Si tratta, evidentemente, di un evento eccezionale che non può essere assunto quale modello della gestione dei Corsi R.E.C. da parte della Kennedy Holding S.r.l. che dall'ottobre 1996 ad oggi ha diligentemente svolto 15 corsi

L'interruzione dell'attività formativa ha comportato, inoltre, il divieto





Kennedy

LICEO SCIENTIFICO
LEGALMENTE RICONOSCIUTO
S. M. 0.2.1695

00186 Roma - Via del Corso, 303
Tel. 6796652 r.a. - Fax 6797401

di svolgere, in data 23 marzo 1999, gli esami relativi al XV Corso iniziato il 23 gennaio 1999.

L'inizio del suddetto Corso era stato regolarmente comunicato alla Regione Lazio e da questa approvato (*All. n. 15*).

Al momento della comunicazione del numero degli allievi ammessi (*All. n. 16*), il dott. Tricca della Regione Lazio ha, però, vietato lo svolgimento dell'esame, dandone comunicazione orale alla signora Tiziana Tolomei, segretaria della Kennedy Holding S.r.l.

Si rileva che il divieto di svolgere l'esame ha comportato un grave ed ingiusto pregiudizio per i 5 allievi meritevoli che hanno regolarmente seguito le lezioni e, senza alcun valido motivo, gli è stato negato il diritto di svolgere l'esame e di iniziare l'attività lavorativa prescelta.

Con l'atto di diffida si è, altresì, comunicata la sospensione dell'istruttoria per lo svolgimento di corsi per le qualifiche di "Operatore con terminale Video", "Programmatore" e "Agenti e rappresentanti di commercio".

Sulla richiesta di questi corsi, l'Assessorato aveva già espresso parere favorevole con lettera del 19 febbraio 1998 Prot. 29 - Ufficio I (*All. n. 17*).

Tanto premesso, si chiede che venga urgentemente esaminata la richiesta di annullamento dell'atto stragiudiziale di intimazione e diffida (considerata anche la situazione degli allievi che sono stati illegittimamente privati del diritto di svolgere l'esame finale e di ottenere l'iscrizione al R.E.C.) e venga immediatamente concessa la ripresa dell'attività formativa autorizzata dalla deliberazione n. 7906 del 1 ottobre 1996 e l'inizio dei nuovi corsi già approvati dal competente ufficio.

Distinti saluti.

KENNEDY HOLDING S.R.L.

Stefano...

